



Alla c.a.
Galeotti Spa

e p.c.
ARPAT – Dip.to Arezzo

REGIONE TOSCANA
Settore Autorizzazioni rifiuti

Oggetto Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alla rimodulazione dei quantitativi annui di rifiuti non pericolosi trattati presso l'esistente impianto sito in Comune di Arezzo, loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, gestito da Galeotti Spa. Nota di risposta.

Premesso che, con riferimento alla richiesta in oggetto:

con nota pervenuta alla Regione Toscana il 04.09.2024 (prot. n. 475677) la ditta Galeotti Spa ha presentato richiesta di parere in merito all'applicabilità delle procedure di VIA di cui al D.lgs. 152/2006, con riferimento alla rimodulazione dei quantitativi annui di rifiuti non pericolosi trattati presso l'esistente impianto da lei gestito, ubicato in loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b nel Comune di Arezzo (AR);

l'impianto, ai fini VIA, rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è già stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con l'esclusione dello stesso dalla procedura di VIA con decreto regionale n. 14602 del 11.10.2017.

Inoltre, la società Galeotti Spa (all'epoca Galeotti Ferro Metalli Srl) ha presentato, al Settore VIA regionale, le seguenti richieste di parere ai sensi dell'art.58 della l.r.10/2010:

- con nota del 17.01.2019 (prot. n. 22850), relativamente a modifiche gestionali ed impiantistiche, nonché alla riduzione dei quantitativi dei rifiuti pericolosi in stoccaggio;
- con nota del 21.07.2022 (prot. n. 291804), relativamente a una modifica gestionale ed impiantistica, nonché all'introduzione di nuovi codici CER;
- con nota del 17.02.2023 (prot. n. 85219), relativamente all'introduzione di un nuovo macchinario nel ciclo produttivo aziendale.

Il Settore VIA, rispettivamente con le note del 05.02.2019 (prot. n.54118), del 30.08.2022 (prot. n.331772) e del 14.03.2023 (prot. n.131863), ha ritenuto le modifiche proposte non sostanziali ai fini VIA;

con successiva nota del 10.06.2024 (prot. n. 327773), la società Galeotti Spa ha presentato, al Settore VIA regionale, un'ulteriore richiesta di parere ai sensi dell'art.58 della l.r.10/2010, relativamente all'incremento dei quantitativi annui di rifiuti trattati (pericolosi e non pericolosi). Il Settore VIA con nota del 30.07.2024 (prot. n. 424087) si è così espresso: *“si ritiene che il progetto di modifica in esame rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente”*.



In merito, il proponente non ha – ad oggi - dato corso ad alcun procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

il centro di raccolta trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti in oggetto risulta essere stato autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 54/EC del 22/03/2010 e successivamente modificato con provvedimenti dirigenziali n. 104 EC del 28/06/13 e n. 427 EC del 14/10/2015 dalla Provincia di Arezzo. Con decreto n. 6209 del 30.04.2020, il Settore regionale autorizzante ha rilasciato provvedimento di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del d.lgs. 152/2006, rettificata con decreto regionale n. 5258 del 22.03.2021 e da ultimo modificata con decreto regionale n. 1386 del 27.01.2023 e decreto regionale n. 12439 del 12.06.2023; con decreto regionale n.8510 del 28.03.2023 è stato rilasciato nulla osta all'esercizio dell'impianto;

L'azienda è autorizzata a trattare le seguenti quantità di rifiuti:

CER	Stoccaggio (t)	Trattamento (t/a)
Rifiuti pericolosi	D15 R13 49	R12, D13 500
TOTALE pericolosi	49	500
Rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici	R13 347	R12, R4 5.190
Altri Rifiuti non pericolosi	R13 D15 353	R12, D13, D14 2.810
TOTALE non pericolosi	700	8.000
Stoccaggio totale	749	

Le operazioni autorizzate sui suddetti rifiuti in ingresso sono:

- a Selezione e cernita
- b Riduzione volumetrica
- c Raggruppamento
- d Riconfezionamento
- e Miscelazione

La modifica proposta, oggetto del presente parere, attiene alla “rimodulazione dei quantitativi complessivi di rifiuti non pericolosi, prevedendo una diminuzione dei rifiuti metallici da 5.190 tonnellate/anno a 4.000 tonnellate/anno ed il corrispondente aumento dei non metallici da 2.810 tonnellate/anno a 4.000 tonnellate/anno senza modificare: il quantitativo complessivo di rifiuti totali trattati; il quantitativo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio, senza, quindi, modificare le aree sia di lavorazione che di stoccaggio e quindi il relativo lay-out; il quantitativo di rifiuti pericolosi sia in trattamento che in stoccaggio

La modifica non prevede quindi un incremento dei quantitativi trattati né una modifica della tipologia di codici EER trattati e dei quantitativi stoccati, né della destinazione delle aree aziendali”.

CER	Stoccaggio (t)	Trattamento (t/a)
Rifiuti pericolosi	D15 R13 49	R12, D13 500
TOTALE pericolosi	49	500
Rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici	R13 347	R12, R4 4000
Altri Rifiuti non pericolosi	R13 D15 353	R12, D13, D14 4000
TOTALE non pericolosi	700	8.000
Stoccaggio totale	749	



Pertanto il proponente richiede una riduzione del quantitativo complessivo di rifiuti metallici non pericolosi in ingresso ed un identico incremento quantitativo complessivo per i rifiuti non metallici non pericolosi, limitatamente ai codici EER già autorizzati. A tale proposito si rileva che i codici EER non metallici autorizzati sono molteplici e molto eterogenei tra loro, anche in termini di possibili impatti sull'ambiente, a differenza delle caratteristiche relativamente omogenee dei rifiuti metallici. Infatti i rifiuti non metallici autorizzati in ingresso comprendono: legno e scarti vegetali, plastiche e gomma, vetro, carta, rifiuti da veicoli, batterie, RAEE, cavi, rifiuti inerti, rifiuti liquidi, olii e fanghi, rifiuti misti e imballaggi, ecc. Si ritiene quindi necessarie l'adozione, da parte del proponente, di adeguate cautele gestionali.

Ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

le lettere za) e zb) del punto 7. e la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

la l.r. 22/2015;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

preso atto delle modifiche apportate all'impianto successivamente alla adozione del provvedimento di verifica del 2017, giudicate non sostanziali dal Settore scrivente;

dato atto che l'impianto rientra tra quelli di cui alle lettere z.a) e zb), punto 7, dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e che nell'assetto attuale, è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità e di 3 valutazioni preliminari;

rilevato che la modifica proposta, a carattere esclusivamente gestionale, prevede la rimodulazione dei quantitativi complessivi di rifiuti non pericolosi trattati e che i rifiuti per i quali si chiede l'incremento hanno natura eterogenea;

considerato che la modifica non determina cambiamenti delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto di gestione rifiuti, né un suo potenziamento, in quanto non è previsto l'incremento dei quantitativi nonché la tipologia dei codici EER di rifiuti trattati; non sono previste modifiche al quantitativo di rifiuti pericolosi sia in trattamento che in stoccaggio; non sono previsti cambiamenti di localizzazione o ampliamenti dell'impianto, né variazioni di tecnologia;

si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un'opera esistente. Tuttavia si ricorda al proponente:

il rispetto delle prescrizioni del suddetto provvedimento di verifica del 2017;

di aggiornare, con riferimento alla prevista modifica, i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008;

di aggiornare gli allestimenti impiantistici e la logistica di impianto, in esito alla prevista differente composizione quali-quantitativa dei rifiuti in ingresso, anche con riferimento alla necessaria gestione sotto copertura;

Si raccomanda al medesimo di effettuare in autocontrollo il monitoraggio di rumore, polveri ed odori presso i recettori interessati, nonché delle AMD prima dello scarico. Si raccomanda inoltre di adottare accorgimenti afferenti alla gestione dei percolati che si origineranno dai rifiuti umidi e dai fanghi.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa che il presente parere, ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Si comunica infine al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

A disposizione per chiarimenti si inviano distinti saluti.

Per informazioni:

- Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384), lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it ;

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg/pm

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.